

N. 2951

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha recepito le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, a seguito degli emendamenti ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, ha visto la sua completa efficacia attuativa il 31 dicembre 1996.

Per tale data i soggetti interessati e obbligati hanno dovuto attivare tutta una serie di procedure. In particolare i datori di lavoro hanno dovuto valutare analiticamente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, eventualmente presenti sul luogo di lavoro e adottare tutte le misure atte a prevenire dette situazioni di rischio.

Ciò non può essere disgiunto da una capillare azione di informazione e di formazione dei lavoratori, per favorire le condizioni di una più responsabile partecipazione alla prevenzione e per una più efficace protezione.

Ridurre le situazioni di rischio e sapere come evitarne l'insorgere in ambienti di lavoro è un obbligo civile dall'intrinseco valore umanitario, dal quale nessuno può ed intende esimersi, tanto meno i lavoratori autonomi, essi stessi esposti agli eventuali rischi di un ambiente di lavoro che li vede spesso presenti ed operativi al pari dei propri subordinati.

Gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori non intendono certo sottrarsi al compito di ricercare le condizioni di massima sicurezza nel lavoro, per sé e per i propri dipendenti.

Affermata da parte dei piccoli imprenditori la volontà di adempiere, nei modi e nei tempi sanciti, agli obblighi sostanziali intro-

dotti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dai successivi emendamenti ed integrazioni previsti dal decreto legislativo n. 242 del 1996, particolare preoccupazione viene invece espressa dai medesimi al riguardo degli adempimenti più strettamente burocratici.

Le aziende artigianali, commerciali e agricole sono prevalentemente a conduzione individuale o familiare, al più si tratta di società di persone con limitata presenza di lavoratori dipendenti, pur essendo loro riconosciuto da tutti un peso determinante per l'economia nazionale.

In queste piccole aziende non esistono strutture organizzative interne tali da poter affrontare altre incombenze burocratiche in aggiunta a quelle che già occupano una gran parte del tempo produttivo degli imprenditori e non sempre sono reperibili i mezzi finanziari sufficienti per potersi avvalere dell'ausilio di strutture di consulenza esterne.

Nell'intento di rendere meno onerosi per le piccole imprese artigianali, commerciali e agricole gli adempimenti formali introdotti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, senza nulla togliere alla ricerca del miglioramento della sicurezza intrinseca nei luoghi di lavoro, sottoponiamo alla vostra attenta considerazione le seguenti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

L'articolo 1 propone una modifica che viene ritenuta necessaria stante le caratteristiche peculiari possedute dalla maggioranza delle aziende agricole e zootecniche operanti sul territorio nazionale.

In simile contesto appare impossibile realisticamente attuare tutte le misure previste

dal decreto legislativo n. 626 del 1994, ed è opportuno rinviare ad un'apposita legge, specifica per il settore, che detti norme in materia di sicurezza esclusivamente in quelle imprese agricole o zootecniche che occupano stabilmente lavoratori dipendenti.

Nell'articolo 2 si contempla una modifica che viene ritenuta necessaria in quanto l'escludere dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 le imprese che non occupino personale dipendente, quali i soci e i familiari coadiuvanti risulta indispensabile per non gravare inutilmente di adempimenti ridondanti l'effettiva struttura organizzativa dell'impresa, senza nulla aggiungere alla sicurezza sostanziale dell'ambiente di lavoro. Infatti la previgente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, tutt'ora applicabile anche alle persone dei soci di società che prestino la loro attività, anche manuale, nel processo dell'impresa, già prevede tutta una serie di adempimenti sostanziali tendenti a garantire la loro sicurezza. Di fronte a questa situazione di fatto appare superfluo istituire tutto un sistema di rappresentanze, di corsi di formazione, di incontri di informazione e quant'altro per formalizzare uno scambio di notizie che di fatto sono già indispensabili per il funzionamento di un'impresa che veda due o più soci lavorare ogni giorno spalla a spalla nello stesso ambiente. Ancor più questi adempimenti devono essere tassativamente esclusi quando si riferiscano a componenti di una stessa famiglia, dove la cura di evitare di esporre a rischi i propri collaboratori famigliari non è certo indispensabile che venga posta per legge in capo al titolare d'impresa che spesso è anche genitore o coniuge.

Per ciò che concerne gli altri soggetti di cui si chiede l'esclusione, siano essi lavoratori stagionali o frequentatori di *stages* formativi la richiesta è motivata dalla palese impossibilità di attivare tutta la serie di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 nei confronti di soggetti destinati ad essere presenti per un periodo molto limitato nel tempo. Occorre, inoltre,

evitare che attività formative e di servizio orientativo di persone che, non necessariamente in futuro lavoreranno stabilmente nelle aziende, possano implicare un aggravio tale per le aziende che porterebbe alla rinuncia da parte degli imprenditori ad insegnare un mestiere.

L'articolo 3 al comma 1 suggerisce una modifica che viene richiesta affinché, in materia di obbligo di registrazione degli infortuni occorsi in azienda, venga mantenuto quanto sancito dalla previgente normativa. L'obbligare il datore di lavoro a registrare infortuni di scarsissima entità, che comportino cioè l'assenza dal lavoro di una sola giornata, quale può essere una piccola abrasione, che più per cautela che per reale necessità, consigli il ricorso alle strutture di pronto soccorso per una normale disinfezione, non può rappresentare che un inutile aggravio burocratico, un vizio statistico e, quel che è peggio, potrebbe indurre ad evitare il ricorso alla medicazione presso le strutture pubbliche.

I successivi commi dello stesso articolo tendono a semplificare, non certo nella sostanza ma solo nella forma, gli adempimenti previsti per le piccole imprese, facendo riferimento alle precise discriminanti dimensionali introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 626 del 1994, sia dall'allegato I, sia dallo stesso articolo 4. Un'ulteriore semplificazione burocratica si richiede per le imprese che occupino fino a tre dipendenti, nell'ottica di non gravare il datore di lavoro di micro-imprese di ulteriori adempimenti cartacei.

L'articolo 4 ha la finalità di garantire il rispetto del valore intrinseco delle aziende nel loro complesso, derivante anche dal valore dei macchinari o impianti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Con l'articolo 5 non si ritiene opportuno obbligare il committente di un lavoro a responsabilizzarsi per dipendenti di terzi, poichè così si limiterebbe la responsabilità del vero datore di lavoro e quindi l'efficacia stessa della legge. Per lavori di una certa entità o che comportino rischi particolari valgono, per il committente, gli obblighi introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 recante norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Le modifiche previste dall'articolo 6 hanno l'intento di semplificare gli adempimenti cartacei in capo al titolare di una piccola impresa, il quale intenda svolgere in proprio i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, esimendolo dal dover rilasciare dichiarazioni superflue o esibire relazioni concernenti fatti e dati già desumibili da documentazioni esistenti.

Si introduce inoltre, con chiarezza, un esplicito rinvio alla norma transitoria applicabile ai datori di lavoro già in attività, per ciò che concerne l'esonerazione dall'obbligo di frequentare il corso di formazione.

L'articolo 7 offre una proposta per riordinare le fasce di utenti della norma, in modo da rendere omogeneo il comportamento degli stessi.

L'articolo 8 consiste in un emendamento inteso a salvaguardare quelle aziende strutturate organizzativamente in modo minimale, contemperando le esigenze di informazione e di tutela dei lavoratori.

Con l'articolo 9 si propone una modifica ritenuta necessaria per fornire le indispensabili certezze normative a chi debba dotarsi di attrezzature ed organizzazione tali da far fronte alle esigenze di pronto soccorso interno.

La modifica richiesta nell'articolo 10 è tesa ad evitare l'intersecarsi di competenze dovuto al sovrapporsi di un provvedimento legislativo non coordinato con le norme previgenti, inerenti la tutela dei minori e degli apprendisti.

Inoltre, stante i costi che comporta per le imprese la visita semestrale del medico competente nei luoghi di lavoro, appare opportuno, almeno per le piccole imprese, prevedere quest'obbligo solo nel caso in cui si verificano variazioni sostanziali delle lavorazioni, delle attrezzature, delle sostanze impiegate.

La modifica suggerita dall'articolo 11 ripropone una modalità di programmazione degli adeguamenti strutturali dei luoghi di lavoro, come previsto dalla stessa normativa, che essendo stata introdotta con anni di ritardo, seguita poi da proroghe reiterate, non ha di fatto consentito alle imprese la programmazione dei tempi per interventi che a volte richiedono investimenti cospicui.

La modifica proposta nell'articolo 12 ha lo scopo di consentire la prosecuzione di attività già in essere e operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, senza introdurre riferimenti temporali che di fatto determinano la retroattività della norma.

La formulazione proposta nell'articolo 13 consente di leggere senza dubbi interpretativi quanto già attualmente disposto dalla norma transitoria, ma in modo che si presta a diverse interpretazioni controverse. Si ribadisce cioè che i datori di lavoro già «in vita» alla data del 31 dicembre 1996 sono esonerati dalla frequenza dei corsi, qualora intendano svolgere in proprio i compiti di responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

È infatti evidente come una interpretazione diversa da quella sopra esposta obbligherebbe il datore di lavoro a effettuare la valutazione del rischio, a formare ed informare i propri dipendenti ad effettuare quant'altro disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo poi frequentare un corso che dovrebbe metterlo in grado di svolgere quegli adempimenti testè ricordati a titolo esemplificativo. È chiaro che una tale incongruenza nei tempi e nei modi non

era nell'intento del legislatore, ma è stata ingenerata da una formulazione non completamente adeguata dell'articolo in esame di cui, appunto, si suggerisce la riscrittura.

Con l'articolo 14 si chiede il prolungamento da tre a sei mesi del periodo concesso ai nuovi datori di lavoro per ottemperare a tutti gli obblighi introdotti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in quanto è palese che il numero ed il costo degli interventi strutturali e burocratici che si trova ad as-

olvere un titolare d'impresa che assuma per la prima volta un dipendente, non possono essere svolti nel breve volger di novanta giorni, fatti salvi i casi in cui la presenza di rischi rilevanti imponga un adeguamento più rapido per la tutela dell'incolumità del lavoratore.

Le modificazioni ad integrazioni contemplate nell'articolo 15, sono infine, necessarie per il coordinamento con le modifiche proposte all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende agricole e zootecniche».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *a*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a*) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, compresi i soci lavoratori stagionali e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono inoltre esclusi gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono appartate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) alla lettera *o*), le parole: «che comportano una assenza dal lavoro di almeno un

giorno», sono sostituite dalle parole: «che comportano un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni».

2) la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) con esclusione delle imprese rientranti nell'allegato I, consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*);».

b) al comma 7, dopo la parola: «modifiche», è aggiunto l'aggettivo: «sostanziali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegate. L'obbligo dell'autocertificazione non si applica al datore di lavoro di aziende che occupano fino a tre dipendenti. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«Il presente comma non si applica alle macchine, alle attrezzature di lavoro ed agli impianti usati già rispondenti alle

norme in vigore antecedentemente alla data del presente decreto».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi fornisce agli stessi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività».

Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le lettere a) e c) sono abrogate;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e dall'obbligo di cui alla lettera d) del comma 2, sono esonerati i datori di lavoro che ricorrono nelle condizioni di cui all'articolo 95».

Art. 7.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al comma 1, le parole «che occupano più di 15 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano un numero di dipendenti superiore ai limiti individuati all'allegato I».

Art. 8.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le imprese o unità produttive che occupano un numero di dipendenti compreso nei limiti individuati nell'allegato I, gli adempimenti di cui ai precedenti commi si intendono assolti con l'esposizione sul luogo di lavoro, in posizione ben visibile ed accessibile a tutti, di uno o più cartelli recanti gli indirizzi ed i numeri telefonici dei servizi pubblici individuati al comma 1, lettera a), nonchè le misure, i provvedimenti da adottare ed i comportamenti da tenere nei casi individuati alle successive lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1».

Art. 9.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le aziende ovvero unità produttive che occupino un numero di dipendenti superiore a quello stabilito dall'allegato I, le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le aziende o unità produttive individuate nell'allegato I e fino all'emana-

zione del decreto di cui al comma 3 per tutte le altre aziende, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 10.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) effettua gli accertamenti sanitari, tranne che per quei lavoratori già assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, e dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni»;

b) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente lettera:

«*h-bis*) per le imprese che rientrino nei limiti dimensionali individuati dall'allegato I, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 10, lettera *b*), la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente dovrà avvenire solamente quando si verificano variazioni sostanziali dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e comunque almeno una volta ogni quattro anni».

Art. 11.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle imprese indicate all'allegato I per cui detta scadenza è prorogata al 31 dicembre 1999».

Art. 12.

1. Al comma 17 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1955, n. 547, sostituito dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole «già utilizzati prima del 1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «costruiti o utilizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 13.

1. L'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - (*Norma transitoria*). - 1. Il datore di lavoro che entro il 31 dicembre 1996 intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 del presente decreto, è esonerato permanentemente dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere *b)* e *d)*».

Art. 14.

1. L'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«Art. 96-*bis*. - (*Attuazione degli obblighi*). - 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1, è tenuto ad elaborare il documento di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto entro sei mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

2. Per le attività riguardanti le imprese individuate dall'articolo 8, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del presente decreto l'elaborazione del documento da parte del datore di lavoro deve avvenire entro tre mesi dall'inizio dell'attività».

Art. 15.

1. All'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)*, il numero 2 è soppresso;
- b)* la nota (2) è soppressa.

